

**CONFERENZA DELLE REGIONI E  
DELLE PROVINCE AUTONOME 83  
DEL 16 luglio 2015**

**Accordo, ai sensi dell'articolo 9,  
comma 2, lett. c), del decreto  
legislativo 28 agosto 1997, n.281, sui  
criteri da applicare alle procedure di  
selezione per l'assegnazione di aree  
pubbliche ai fini dell'esercizio di  
attività artigianali, di  
somministrazioni di alimenti e  
bevande e di rivendita di quotidiani.**

---

**sommario**

---

Testo Provvedimento	1
Sancisce Intesa	1

*Entrata in vigore il 17/7/2015*

[ID 4.348](#)

---

***Massima / keywords***

concessioni aree pubbliche Bolkenstein  
selezione assegnazione posteggi  
somministrazione alimenti bevande  
quotidiani periodici Durata professionalità  
domande concorrenti anzianità DURC  
certificato regolarità contributiva

---

***Commento /Illustrazione***

Integra i criteri per l'assegnazione dei  
posteggi per il commercio su aree  
pubbliche con analoghi criteri per altre  
attività (edicole, somministrazione,  
artigianato, ecc)

---

**note**

---



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

**Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazioni di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani.**

Rep. Atti n. 67/CU del 16 luglio 2015

### LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 16 luglio 2015

VISTA la Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

VISTO il Preambolo della citata Direttiva, il quale richiama la necessità di una procedura di selezione in grado di garantire trasparenza e imparzialità, nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili sia limitato;

VISTO l'articolo 12 della Direttiva, il quale richiama la necessità di una durata di esercizio limitata, nonché il divieto di rinnovo automatico e di vantaggio al prestatore uscente;

VISTO il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante: "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, che contiene le disposizioni che individuano i criteri per la selezione dei candidati potenziali nell'ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori, disponibili per una determinata attività di servizi, sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili;

VISTO l'art. 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, che stabilisce che con intesa sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, anche in deroga al disposto di cui all'art. 16 dello stesso decreto legislativo n. 59/2010, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare anche alle concessioni in essere;

VISTA l'Intesa, sancita dalla Conferenza Unificata in data 5 luglio 2012 (Rep. Atti n. 83/CU), sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno;

CONSIDERATO che la suddetta intesa per l'assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche ha ad oggetto l'attività di vendita sulle aree pubbliche e riguarda sia le attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, sia le attività di vendita su area pubblica svolte con le medesime modalità dagli artigiani e dagli edicolanti sulla base delle disposizioni vigenti;



1  
F



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che tutte le attività di commercio che si svolgono sulle aree pubbliche presentano i medesimi presupposti giuridici e che pertanto necessitano di un trattamento omogeneo e che l'applicazione dei criteri dell'intesa garantisce omogeneità di trattamento e imparzialità, nonché trasparenza delle procedure di selezione;

PRESO ATTO che è derivata una prassi interpretativa, da parte di alcune Amministrazioni, irragionevolmente restrittiva dei contenuti della suddetta intesa;

RITENUTO pertanto opportuno concordare un'interpretazione univoca dell'applicazione dei criteri individuati con l'intesa sopra citata, nonché delle relative disposizioni transitorie, in linea con il principio che la durata delle concessioni deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti unitamente alla tutela degli interessi pubblici direttamente ed indirettamente coinvolti, acquisiti e valutati nell'ambito dei rispettivi procedimenti amministrativi di affidamento;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che la Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni ed Enti locali, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO lo schema di Accordo sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico e diramato con nota dell'11 febbraio 2015, prot. CSR 698 P-4.23.2.12;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 4 marzo 2015, nel corso della quale sono state discusse le osservazioni del Dipartimento per le politiche europee e del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, che si sono riservati di svolgere ulteriori approfondimenti;

VISTO il nuovo testo dell'Accordo in esame e della corrispondente relazione illustrativa, predisposti dal Ministero dello sviluppo economico ad esito dell'incontro tecnico e trasmessi con nota del 20 marzo 2015, prot. CSR 1322 P-4.23.2.12;

VISTA la proposta di Accordo, trasmessa dall'ANCI e diramata con nota del 2 aprile 2015, prot. CSR 1515 P-4.23.2.12, che recepisce le sollecitazioni formulate dal Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport nel corso della riunione tecnica;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 16 aprile 2015, nel corso della quale il Ministero dello sviluppo economico ha espresso alcune perplessità sullo schema predisposto dall'ANCI;

VISTA la nota del Dipartimento per le politiche europee, trasmessa in data 20 aprile 2015, con prot. CSR 1768 P-4.23.2.12, con la quale ha comunicato che per quanto riguarda lo schema predisposto dall'ANCI non vi è la necessità di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 7 della direttiva 2006/123/CE, recepito dall'articolo 13 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, poiché si tratta di un testo che non apporta alcuna innovazione rispetto a quanto già deciso con l'Intesa del 5 luglio 2015;





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota, prot. CSR 2161 A-4.23.2.12 dell'8 maggio 2015, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso al Dipartimento per le politiche europee e al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, ai fini dell'acquisizione dell'assenso, uno schema di Accordo che tiene conto degli esiti della riunione tecnica del 16 aprile 2015;

VISTO il nuovo testo dello schema di Accordo, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico e diramato con nota del 15 giugno 2015, prot. CSR 2685 P-4.23.2.12, che recepisce le proposte di modifica rappresentate dall'Ufficio legislativo del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale Governo, Regioni ed Enti locali hanno espresso il proprio assenso alla conclusione del presente accordo;

### SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, nei seguenti termini:

1. Il Governo, le Regioni e gli Enti locali adottano gli atti di rispettiva competenza ai fini dell'interpretazione uniforme dell'applicabilità dell'Intesa del 5 luglio 2012, di cui in premessa, con particolare riferimento alla durata delle concessioni, alla disciplina delle procedure di selezione e alle disposizioni transitorie, anche alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche, che presentano caratteristiche, modalità di esercizio e termini di svolgimento rientranti fra quelle considerate per le attività di vendita oggetto della medesima Intesa, con l'esclusione delle attività svolte sulle aree del demanio marittimo, che restano regolate dalle specifiche disposizioni per esse vigenti;
2. Su richiesta delle parti, i contenuti del presente Accordo sono soggetti a verifica entro 12 mesi, al fine di valutarne l'impatto ed eventualmente la revisione.

Il Segretario  
Antonio Nacchio



Il Presidente  
On. Angelino Alfano

